

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi

*(Parere ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 marzo 2020)



11341


1069

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0007589 P-4.8.3.7
del 31/03/2020



27208431




Caro Presidente,

inoltre, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Allo schema potranno essere apportati meri adeguamenti temporali in relazione alla durata della procedura di perfezionamento.

con affetto

Riccardo Fraccaro
[Signature]



~~~~~  
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



## *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

SCHEMA DI DPCM RECANTE DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PER L'ACCESSO AL RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DEGLI ENTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO, NONCHÉ DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PERMANENTE DEGLI ENTI ISCRITTI E PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI ANNUALI DEGLI ENTI AMMESSI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 111.



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106», il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi;

Visto l'articolo 5, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti, nonché le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno;

Visto l'articolo 6, dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che prevede che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, le modalità attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto l'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente;

Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente

all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;

Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto l'articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha inserito, nell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 1-bis relativo alla possibilità di destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sostegno degli enti gestori delle aree protette, rinviando all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2012, n. 129, recante «Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, recante «Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209, recante «Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici»;

Visto l'articolo 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione,

prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”;

Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

## Articolo 1

### *Finalità e soggetti*

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;

b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;

c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile

che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

## **Articolo 2**

### ***Accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del cinque per mille***

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati all'articolo 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle amministrazioni competenti. In particolare al:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) Ministero della salute, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);

e) Agenzia delle entrate, gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, destinatari del contributo fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), non è subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento.
3. È consentito l'accREDITAMENTO per più finalità di cui all'articolo 1, purché l'ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.

### **Articolo 3**

#### ***Modalità e termini di accreditamento per gli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)***

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dichiarano espressamente in sede di iscrizione, **per via telematica**, al Registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato può accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore entro la data di cui al comma 2 ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel Registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
3. Entro il 20 aprile il predetto Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco di cui al comma 2. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
4. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.



5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

#### **Articolo 4**

##### ***Modalità e termini di accreditamento per gli Enti della ricerca scientifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)***

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero: <http://cinqueper mille.miur.it/>.
2. Gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del MIUR contenente una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al contributo e attestante l'appartenenza dell'ente ad una delle tipologie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b).
3. Entro il 20 aprile il MIUR pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
4. Effettuati gli opportuni controlli presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche il MIUR entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

#### **Articolo 5**

##### ***Modalità e termini di accreditamento per gli Enti della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)***

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), presentano al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille.

2. L'istanza deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale ed essere corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della salute.

3. Entro il 20 aprile il medesimo Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.

4. Il Ministero della salute, entro il successivo 10 maggio, pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti della ricerca sanitaria da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

#### **Articolo 6**

##### ***Modalità e termini di accreditamento per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)***

1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), presentano al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. Il Comitato può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

2. L'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web del predetto Comitato.

3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:

- a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
- b) la costituzione ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4. Entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.

5. Il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

## **Articolo 7**

### ***Modalità e termini di accreditamento per gli Enti del volontariato di cui all'articolo 1, comma 2***

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, che intendono partecipare al riparto presentano istanza di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia.

2. La domanda, contenente una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza, può essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tale ultima ipotesi gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale.

4. Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco di cui al comma 3, possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal legale rappresentante dell'ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. L'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio, pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco.

5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

## **Articolo 8**

### ***Elenco permanente degli enti accreditati***

1. L'accREDITAMENTO al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito ai sensi degli articoli da 3 a 7 esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

2. Ciascuna amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

3. Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

4. Ciascuna amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma 2.

## **Articolo 9**

### ***Elenchi degli enti ammessi ed esclusi***

1. Ciascuna amministrazione competente di cui all'articolo 2, comma 1, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui

all'articolo 8, comma 2. Gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille così come effettuato ai sensi dell'articolo 11.

2. Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi ai sensi del comma 1 da ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati ai sensi dell'articolo 11.

3. L'Agenzia delle entrate procede, altresì, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o più finalità con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.

## **Articolo 10**

### ***Scelta della destinazione del cinque per mille***

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione Unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi Persone Fisiche.

2. La scelta è effettuata apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 1, presenti nei modelli di cui al comma 1.

3. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

4. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) ed e), e comma 3, e, fino all'operatività del Registro unico del Terzo settore, del comma 2, il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

## Articolo 11

### *Riparto del cinque per mille*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 regolarmente accreditati ai sensi degli articoli da 3 a 8 spetta la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'articolo 10, hanno, altresì, indicato il codice fiscale degli enti beneficiari. Per ragioni di economicità amministrativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le quote il cui importo in ciascuna finalità è inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalità con le modalità del comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'articolo 10, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.
3. Gli enti che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si sono accreditati presso più amministrazioni partecipano al riparto della quota del cinque per mille per ciascuna categoria con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Un ente che partecipa al riparto per più finalità di cui all'articolo 1, qualora venga escluso da una delle amministrazioni competenti perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute per la categoria da cui è stato escluso.
5. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalità di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 1.
6. Ai sensi dell'articolo 1, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

## **Articolo 12**

### ***Accelerazione delle procedure di riparto***

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse destinate a favore degli enti di cui all'articolo 1 sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto, a partire dall'anno 2019, delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

## **Articolo 13**

### ***Erogazione del contributo***

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione del cinque per mille sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilità "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. L'erogazione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'articolo 1, sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:

a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, che, al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione può stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate;

b) dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b);

- c) dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera c);
- d) dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera d);
- e) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera e);
- f) dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 3, per le finalità di attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i soggetti di cui all'1, comma 3, per le finalità di sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio.

#### **Articolo 14**

##### ***Modalità per il pagamento del contributo e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento***

1. Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all'articolo 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
2. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 13, comma 4.
3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.

## **Articolo 15**

### ***Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici***

1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di cui di cui all'articolo 13, comma 4, lettere da a) ad e), sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

2. Le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 pubblicano, altresì, nella apposita sezione del proprio sito web, il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al successivo articolo 16, comma 5.

3. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **Articolo 16**

### ***Obblighi in capo ai beneficiari***

1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

4. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'articolo 17.

5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

6. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 5, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale o, in subordine, avvalendosi delle altre modalità contemplate dall'articolo 47 delle Istruzioni

sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 17**

### ***Modalità e termini per il recupero delle somme***

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'articolo 16, comma 3;
- c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
- e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.

2. L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

## **Articolo 18**

### **Disposizioni finali e efficacia**

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131, recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010» e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185, recante «Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 20147, n. 190». Il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 deve intendersi operato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ROMA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni che disciplinano le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111*

### **Relazione illustrativa**

Lo schema di decreto disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e razionalizzando e armonizzando gli adempimenti a carico degli enti interessati.

Lo stesso schema definisce le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell'elenco permanente nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari, finalizzate ad assicurare la pubblicità e la massima trasparenza della destinazione del contributo del cinque per mille.

L'**articolo 1** delimita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo, individuando gli enti beneficiari per ciascuna tipologia di destinatari prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

In coerenza con le disposizioni del nuovo Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lettera a) del comma 1 inserisce tra i beneficiari del contributo gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, mentre il comma 2 precisa che la predetta disposizione decorre dall'anno successivo a quello di operatività del Registro e nel periodo antecedente la quota del cinque per mille continua ad essere destinata agli enti individuati dall'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40: ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, Organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, già riconosciute

idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Continuano a beneficiare del contributo gli enti della ricerca scientifica e sanitaria nonché le associazioni sportive dilettantistiche e i Comuni di residenza.

Il comma 3 conferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e a favore degli enti gestori delle aree protette, di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, introdotta a decorrere dall'esercizio 2018.

L'**articolo 2** individua le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di enti.

In particolare, sono competenti ai fini dell'accredimento al riparto del contributo del cinque per mille, le seguenti Amministrazioni: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli Enti del Terzo Settore; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica; il Ministero della Salute per gli enti della ricerca sanitaria; il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per le associazioni sportive dilettantistiche.

Resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate per i c.d. enti del volontariato, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il comma 3 precisa che, in presenza dei requisiti previsti, l'accredimento può essere effettuato anche in più categorie.

Gli **articoli da 3 a 7** definiscono in maniera specifica le modalità e i termini di accreditamento rispettivamente per gli enti del Terzo settore (articolo 3), enti della ricerca scientifica (articolo 4), enti della ricerca sanitaria (articolo 5), associazioni sportive dilettantistiche (articolo 6) enti del volontariato fino alla operatività del Registro unico degli enti del Terzo settore (articolo 7). La procedura di iscrizione segue le linee delineate dal DPCM 23 aprile 2010, come modificato dal DPCM 7 luglio 2016, pertanto, i Comuni di

residenza dei contribuenti continuano ad accedere al contributo senza una preventiva domanda di accreditamento.

La novità di rilievo interessa gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per i quali è stata introdotta un'importante semplificazione nella procedura di iscrizione al contributo del cinque per mille. Gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille direttamente in sede di iscrizione nel predetto Registro.

Altra novità riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che si accreditano direttamente presso il CONI che, per questa attività, può valutare l'opportunità di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

Per semplificare le procedure di iscrizione al beneficio è eliminato il doppio adempimento a carico degli enti beneficiari relativo alla presentazione della domanda di iscrizione e della successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti contestuale alla domanda di iscrizione.

Per tutte le tipologie di enti sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi, ciò sia al fine di agevolare l'effettuazione degli adempimenti per quegli enti che, in possesso dei requisiti prescritti, possono accedere al contributo in più categorie sia per armonizzare i termini per l'iscrizione e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti da parte delle amministrazioni competenti con la tempistica dichiarativa (in particolare con quella della dichiarazione precompilata).

È, inoltre, previsto che, nel caso in cui i termini per l'iscrizione scadono di sabato o giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'**articolo 8** definisce le modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente.

In particolare, è confermata la previsione contenuta nell'articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010, in base alla quale l'accreditamento al riparto del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti prescritti, anche per gli anni successivi.

Ciascuna Amministrazione competente pubblica l'elenco permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati nei precedenti esercizi, aggiornato annualmente con le variazioni intervenute.

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l'elenco permanente degli enti del volontariato individuati dall'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto legge n. 40 del 2010 sarà sostituito dall'elenco permanente degli enti del terzo settore formato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto.

L'iscrizione nell'elenco permanente consente di non ripetere annualmente la procedura di iscrizione, ferma restando l'attività di controllo circa il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al riparto del contributo del cinque per mille da parte di ciascuna amministrazione competente.

In caso di variazione dei requisiti per l'accesso, il rappresentante legale dell'ente, deve comunicare, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all'amministrazione competente, le modifiche intervenute.

In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente e, qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si procede al recupero dello stesso.

L'**articolo 9** stabilisce che ciascuna Amministrazione competente effettua i necessari controlli e procede alla redazione e alla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio. Gli elenchi sono, quindi, trasmessi all'Agenzia delle entrate che provvede alla pubblicazione degli stessi con l'indicazione delle scelte attribuite e dei corrispondenti importi, determinati ai sensi del successivo articolo 11. La pubblicazione viene effettuata entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione dei modelli dichiarativi utilizzati per effettuare la scelta.

L'Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione dell'elenco complessivo contenente i nominativi di tutti gli enti destinatari del contributo per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dell'importo spettante.

L'**articolo 10** indica i modelli dichiarativi che possono essere utilizzati per eseguire la scelta di destinazione del cinque per mille e definisce le modalità di effettuazione della predetta scelta da parte del contribuente. In sede di dichiarazione, il contribuente può effettuare una sola scelta di destinazione e può indicare il codice fiscale dello specifico ente al quale intende destinare la propria quota del cinque per mille. Nel caso in cui il contribuente apponga la



firma in un riquadro indicando il codice fiscale di un soggetto appartenente ad altra categoria, ai fini della destinazione delle somme, prevale l'indicazione del codice fiscale.

L'**articolo 11** definisce i criteri di riparto del contributo. Al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, il decreto innalza l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario. Inoltre, ai fini della ripartizione delle somme relative alle scelte effettuate senza indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario o con l'indicazione di un codice fiscale errato, viene prevista la ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale nell'ambito della stessa categoria.

Uno stesso ente accreditato in più categorie partecipa al riparto per ciascuna di esse e, nel caso in cui, in mancanza dei requisiti sia escluso da una delle amministrazioni competenti, perde il diritto a fruire delle somme ad esso destinate solo per la categoria da cui è stato escluso.

L'**articolo 12**, al fine di accelerare le procedure di erogazione delle somme spettanti, prevede che a decorrere dal 2019 per la ripartizione del contributo non si tiene conto delle dichiarazioni integrative.

L'**articolo 13** disciplina le modalità di erogazione del contributo, prevedendo che l'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi spettanti a ciascuna tipologia di enti, determinati attraverso l'elaborazione dei dati dichiarativi. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato procede ad assegnare agli stati di previsione delle amministrazioni competenti all'erogazione le somme iscritte in bilancio sull'apposito Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni erogatrici, elencate al comma 4, procedono al pagamento delle somme spettanti. Il contributo non è corrisposto, qualora l'ente beneficiario, prima dell'erogazione delle somme, è cessato o non svolge più l'attività che dà diritto al contributo stesso.

Relativamente all'erogazione del contributo, viene prevista la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, competente per l'erogazione del contributo a favore degli enti del volontariato e degli Enti del Terzo Settore dopo l'operatività del Registro unico del Terzo settore, di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione delle attività propedeutiche al pagamento del contributo.

L'**articolo 14** disciplina le modalità per la comunicazione da parte degli enti beneficiari dei dati necessari ai fini del pagamento del contributo, individuando il termine entro il quale detti dati devono essere comunicati e determinando, altresì, il termine ultimo entro il quale le

amministrazioni erogatrici sono tenute ad effettuare tutti i pagamenti a favore degli enti beneficiari che hanno trasmesso i dati necessari per il pagamento del contributo.

In particolare, è previsto che i beneficiari che non forniscono all'amministrazione i dati necessari per il pagamento entro il termine fissato dallo stesso decreto decadono dal diritto alla percezione del contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni in materia di decadenza non si applicano in caso di contenzioso.

**L'articolo 15** disciplina gli obblighi di trasparenza sussistenti in capo alle amministrazioni erogatrici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. La disposizione si applica alle amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere da a) ad e) e, quindi, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero della salute, al Ministero dell'Interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione, pertanto, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui si applicheranno le rispettive discipline di settore.

In particolare, in attuazione del comma 4 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo, detta disposizione prevede che le menzionate amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, di cui all'articolo 13, comma 4, lettere da a) ad e) debbano pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso è stato erogato, la data di erogazione ed il relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, provvedendovi entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al successivo articolo 16, comma 5.

La medesima disposizione prevede, altresì, in attuazione del comma 5 del menzionato articolo 8 del d.lgs. n. 111 del 2017, che in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

**L'articolo 16** prevede, invece, gli obblighi in capo ai beneficiari delle quote del cinque per mille di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, con esclusione, quindi, dei soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e degli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, cui si applica la pertinente disciplina di settore.

La disposizione in commento è finalizzata a rendere completamente trasparente l'operato degli enti che fruiscono del beneficio, i quali, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 111 del 2017, entro un anno dalla ricezione delle somme, devono predisporre un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine, gli stessi devono utilizzare il modulo disponibile sul sito istituzionale di ogni rispettiva amministrazione competente. Viene, peraltro, individuato il contenuto minimo del rendiconto, che deve necessariamente riportare i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale, l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito, le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse quelle per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario, le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario, il dettaglio degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Il comma 2 della disposizione in argomento prevede, inoltre, in attuazione del comma 2 del citato articolo 8 del d.lgs. 111 del 2017, che i rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, alla rispettiva amministrazione cui compete l'erogazione delle somme, al fine di consentirle, anche a campione, il controllo amministrativo e contabile anche presso le sedi degli enti beneficiari, potendo, altresì, la stessa amministrazione richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Il comma 3 prevede che gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e

della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Il comma 4 dispone, in attuazione del comma 1 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo, che i contributi percepiti non possono essere utilizzati, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'articolo 17, per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Il successivo comma 5, in attuazione del comma 2 dello stesso articolo 8 del d.lgs. 111 del 2017, prevede, ulteriormente, l'obbligo degli enti beneficiari di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, l'ammontare degli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

In attuazione del comma 3 del medesimo articolo 8, inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione di cui al comma 5 l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare detta pubblicazione, assegnando un termine di trenta giorni. In caso di inutile decorso del termine, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Il comma 7 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative comminate sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale o, in subordine, avvalendosi delle altre modalità contemplate dall'articolo 47 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 17** disciplina le modalità ed i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate, individuando i casi in cui si debba procedere a detto recupero.

In particolare, il comma 1 della disposizione in argomento prevede il recupero delle somme in caso di presentazione di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali di cui all'articolo 7, comma 2.

Inoltre, il recupero avviene qualora venga accertato che il contributo ricevuto sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario

o per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'articolo 16, comma 3.

Parimenti, il recupero deve avvenire qualora le somme erogate non siano state oggetto della rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 1, ovvero non sia stato ottemperato l'obbligo della trasmissione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

Infine, il recupero sarà disposto nel caso in cui l'ente beneficiario risulti non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio, ovvero abbia cessato l'attività o non svolga più l'attività che dà diritto al beneficio.

Il comma 2 disciplina le modalità del recupero, prevedendo che l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, qualora l'erogazione del contributo sia avvenuto in base a dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali di cui all'articolo 7, comma 2, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

Infine, il comma 3 dell'articolo 17, prevede l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove lo stesso non ottemperi al versamento entro il termine fissato, viene disposto il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, comprensivo di rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.